

Proposta di legge di revisione costituzionale ad iniziativa popolare (ex art. 71, II° c., della Costituzione)

NOME PERL'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALLA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

RELAZIONE

In questo momento storico è indubbio constatare una sempre maggiore e viva attenzione degli italiani al benessere animale, e ciò è dimostrato indirettamente dall'aumento esponenziale delle iscrizioni degli animali cd. da affezione nelle anagrafi a ciò deputate nei diversi Comuni italiani e dal calo demografico dei titolari di una licenza di caccia in Italia. Anche il nostro diritto sostanziale ha recepito, ormai da anni, almeno parzialmente questo cambiamento e la prova evidente la si trova nell'inserimento nel Codice Penale del Titolo IX bis "*dei delitti contro il sentimento degli animali*", di fatto norme per colpire il maltrattamento e l'uccisione degli animali. Senonché il Titolo stesso di questo complesso normativo dimostra la prima grave carenza culturale che affligge il nostro diritto positivo: infatti chiaramente è tutelato il solo "sentimento" degli animali, intendendo con ciò che ad essere veramente tutelato è il senso di riprovevolezza che un evento violento nei confronti degli animali suscita nell'essere umano, non il loro diritto al proprio "benessere". Si parla oggi anche di incrementare le pene edittali di questi delitti, ma fino a che ad essere tutelato è solamente il sentimento delle persone per gli animali, le sanzioni penali non potranno essere incrementate più di quanto oggi prevedano: bisogna ricordare infatti che nel nostro diritto gli animali vengono considerati semplici oggetti, non esistendo una categoria intermedia fra le persone e le cose, nonostante il riconoscimento europeo dell'art. 13 del TFUE che li considera "esseri senzienti", cioè capaci di provare emozioni come la gioia, il dolore, la tristezza. Non solo, ma queste difficoltà sono ancora più evidenti se si pensa che è dovuto intervenire di recente il Legislatore per evitare che potesse essere applicato ai delitti del Titolo IX bis del Codice Penale l'art. 131 bis del Codice Penale, "*esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*" e scongiurare provvedimenti assolutori come è avvenuto con la sentenza del Tribunale di Milano (IV[^] Sez. Penale, sent. 3937/2015) che ha ritenuto lieve e pertanto da non perseguire il comportamento di colui che aveva preso ripetutamente a calci un cane al guinzaglio con il padrone. Il ragionamento sotteso a giungere a tale decisione si fonda sostanzialmente sul fatto che l'imputato non avrebbe agito per futili motivi, o con crudeltà e tantomeno avrebbe adoperato sevizie, poiché la sua azione delittuosa rappresentava una reazione, seppure sproporzionata, ad un danno dallo stesso subito. Ciò dimostra come, senza parametri rigidi entro i quali il Giudice si debba muovere, viene rilasciato in concreto alla sensibilità personale di decidere se debba essere o meno "tenuè" una violenza gratuita contro un animale. Ma molto più semplicemente, ci si deve porre una domanda: se io vedessi il padrone di un cane bastonarlo ripetutamente, potrei intervenire e sottrargli l'animale senza rispondere di furto? La domanda non è singolare perché recentissimamente la Corte di Appello di Brescia (con sentenza n. 1562/2018, del 24/05/2018), ha condannato per furto alcuni dei manifestanti che avevano sottratto i noti beagles del caso "Green Hill", nonostante la Cassazione (con sentenza 10163/2018, del 3/10/2018), avesse affermato che quei cani subivano un evidente maltrattamento. Come si può notare l'ampiezza della valutazione rilasciata alla personale sensibilità in questa materia diviene contraria alla certezza del diritto, non essendo possibile che, a seconda della percezione di chi esamini un comportamento in danno agli animali lo ritenga punibile, o meno, anche perché così facendo si rischia concretamente di far divenire leciti certi atteggiamenti che la Comunità, vera padrona del diritto, ritiene invece assolutamente contrari al vivere civile. In questo mare magno, quindi ci si trova quotidianamente a discutere per tentare di contrastare fenomeni intollerabili, come dimostra la lunga serie di casi descritti nelle troppo numerose pagine del "Rapporto sul Maltrattamento Animale in Italia – 2016 e 2017", azioni che la attenzione pubblica vuole mettere al bando, ma che il nostro sistema normativo, in primis, e giudiziario, in secundis, faticano ad analizzare nella sua vera ed attuale natura. Ciò dimostra con evidenza che ci si trovi in una vera e propria anomia, cioè in una "vuoto o mancanza di norme" necessarie ad intervenire per tutelare una materia che sta a cuore agli Italiani. E' pur vero che anche che il Consiglio di Stato (sent. n. 6317 del 27 settembre 2004), da tempo ha avuto modo di affermare che "*la disciplina giuridica che il nostro ordinamento appresta in materia di animali ha quale oggetto di tutela non solo il sentimento di pietà nell'uomo connotato verso gli animali, ma anche direttamente gli animali da forme di maltrattamento, abbandono e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore, e ciò in base ad un'interpretazione adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico*", e ancora più di recente la Cassazione (III[^] Sez., sent. 6829/2014) ha anch'essa dichiarato che gli animali: "*sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi. In quest'ottica, quindi, l'animale costituisce il bene giuridico protetto e non più l'oggetto materiale del reato, tanto che, per questa via, si è progressivamente realizzato il rafforzamento della tutela penale degli animali che appare più evidente laddove si tenga conto dei principi fissati dalle carte internazionali*". Analisi queste sicuramente condivisibili, ma che ancora faticano ad imporsi nella pratica quotidiana. Forse ancora il Tecnico del Diritto non ha fatto una valutazione imprescindibile, che è quella che le norme sono il mezzo, anziché il fine, con cui affermare e tutelare un diritto, e cioè, in buona sostanza, che da sempre la mira dell'Ordinamento è quella di privilegiare la tutela del debole, rispetto a quella del soggetto che ha la forza di sopportare un'ingiustizia. Con ciò non si vuole sostenere che in un caso si debba intervenire e nell'altro non si faccia nulla, ma che l'attenzione sociale è più viva ed attenta alle violazioni dei diritti dei deboli, di coloro che più hanno necessità di assistenza. E' questo il motivo per cui vi è tanta attenzione alla tutela degli animali, non perché si sia stravolta la società, ma perché essi, per loro natura, rispetto al genere umano, sono più deboli: effettivamente essere la razza dominante comporta non solo privilegi, ma anche doveri. In questo senso pare imprescindibile che la Costituzione recepisca questo cambiamento e che venga delegato allo Stato la potestà di tutelare direttamente il benessere animale, inserendo all'art. 117, Cost, I° C, alla lett. "S", il seguente inciso. "e del benessere animale".

PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE

I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare

Ai sensi dell'art. 71, II c., della Costituzione e della L. 25/05/1970, n. 352 e succ. modificazioni

ART. 1

All'Art. 117, comma II, lett. "s" della Costituzione, dopo le parole "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, eliminata la congiunzione "e" fra le parole "dell'ecosistema e dei beni culturali", sono inserite le seguenti parole "e del benessere animale"